



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 18 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

La trasformazione regressiva permette l'utilizzo delle perdite ante trasformazione in capo alla società

di Euroconference Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli abbonamenti per il trasporto pubblico in dichiarazione

di Laura Mazzola

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Neutralità fiscale anche per i conferimenti di studi professionali

di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

Il blocco delle cessioni post conversione del D.L. 39/2024

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE SUL REDDITO

Determinazione della plusvalenza tassabile per immobili acquisiti per usucapione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

RASSEGNA AI

Risposte AI sul concordato preventivo biennale

di Mauro Muraca



CASI OPERATIVI

La trasformazione regressiva permette l'utilizzo delle perdite ante trasformazione in capo alla società

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

I soci di Alfa Srl, a seguito delle numerose perdite conseguite negli ultimi anni dalla società partecipata che hanno eroso completamente il capitale sociale, hanno deciso di non ricapitalizzare la società; onde evitare la liquidazione hanno deciso di trasformarsi regressivamente in una società di persone, in particolare è stata scelta la forma della Snc.

Posto che i soci di Alfa posseggono altri redditi, si chiede se al momento della trasformazione le perdite residue della società da questa non utilizzate possano essere imputate *pro quota* direttamente ai soci, per poterle utilizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



IMPOSTE SUL REDDITO

Gli abbonamenti per il trasporto pubblico in dichiarazione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Gli abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono detraibili nella misura del 19% e nel limite massimo di spesa di 250 euro, come previsto dall'[articolo 15, comma i-decies, Tuir](#), introdotto dalla Legge di bilancio per il 2018.

Ai fini della detrazione, per abbonamento al trasporto pubblico si intende un **titolo di trasporto che consente di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato**.

Di conseguenza, la detrazione non spetta per l'acquisto di abbonamenti che implicano un **utilizzo episodico** del mezzo di trasporto pubblico.

In particolare, non spetta per:

- **titoli di viaggio** che abbiano una **durata oraria**, quali i biglietti a tempo, o un numero limitato di viaggi o accessi alla linea;
- **carte di trasporto integrale** che includono, oltre al trasporto, ulteriori servizi, quali, ad esempio, le carte turistiche che consentono anche **l'ingresso a musei o spettacoli**.

Il **limite detraibile** indicato dal Legislatore deve intendersi riferito **cumulativamente** alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento, ai servizi di trasporto pubblico, proprio e dei familiari considerati a carico ed inseriti nel prospetto dedicato all'interno del modello dichiarativo.

In particolare, come affermato dall'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 14/E/2023](#), il limite di 250 euro costituisce **l'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione**.

Ne deriva che, se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, l'ammontare massimo sul quale calcolare la detrazione, da ripartire, **non può superare i 250 euro totali**.

La **documentazione da controllare e conservare** ai fini della detrazione è rappresentata dai **titoli di viaggio**, che indichino la spesa sostenuta e la data di sostenimento, ovvero **dalla**



ricevuta di pagamento dell'abbonamento; inoltre, deve essere documentata la durata dell'abbonamento.

Nell'ipotesi di ricevuta di pagamento intestata ad un familiare a carico, oltre alla documentazione elencata, occorre produrre una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con l'indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa.

In caso di assenza dell'indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento; così, nel caso di un abbonamento che decorre dall'1.9.2023, che **non riporta la data di pagamento**, si intenderà **pagato in data 1.9.2023**.

Ulteriormente, nell'ipotesi di **emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo in formato elettronico**, occorre verificare che la **documentazione contenga le indicazioni essenziali** a qualificare il titolo stesso, nonché ogni **altra informazione utile ad individuare il servizio reso**, quali il soggetto utilizzatore, il periodo di validità, la spesa sostenuta e la data di sostenimento della spesa.

Se la documentazione è intestata ad un familiare a carico, oltre alla documentazione elencata, occorre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Infine, si ricorda che non possono essere detratte le **spese sostenute e rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e **indicate nella Certificazione unica 2024** (punti da 341 a 352) con il codice 40.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Neutralità fiscale anche per i conferimenti di studi professionali

di Ennio Vial

Convegno di aggiornamento

Trasferimento dell'azienda: i diversi approcci contabili, fiscali e contrattuali

[Scopri di più](#)

Il conferimento di azienda effettuato **tra imprese commerciali è un'operazione fiscalmente neutra**, ai sensi dell'[articolo 176, Tuir](#). In questo modo il legislatore ammette (anzi impone) che la **“trasformazione” della ditta individuale in un veicolo societario unipersonale o pluripersonale non comporti alcuna emersione di plusvalenza**.

L'operazione risulta **irrilevante** anche **ai fini dell'Iva** e sconta **imposta di registro fissa**, anche se nel perimetro dell'azienda è incluso un **compendio immobiliare**.

A tali rosee conclusioni non si può giungere, tuttavia, in ipotesi di **conferimento di studio professionale in STP**. La [risposta ad interpello n. 125/2018](#), affrontando il caso di un dentista ha ritenuto, infatti, che il **conferimento dello studio in STP sia realizzativo** in base al combinato disposto dell'[articolo 9](#) e dell'[articolo 54 Tuir](#).

Analogamente, passando al **profilo Iva**, la circostanza che lo studio professionale oggetto di conferimento non possa qualificarsi alla stregua di azienda, ai sensi dell'[articolo 2555 cod. civ., impedisce](#), altresì, **di poter applicare**, alla fattispecie in esame, l'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), che sancisce **l'irrilevanza**, ai fini iva, dei **conferimenti di aziende in società**.

Il **quadro normativo ostacola**, pertanto, concretamente, **le aggregazioni professionali** che dovrebbero essere favorite, invece, **nell'interesse della collettività**. Fortunatamente, la bozza di riforma dell'Ires in circolazione, pone rimedio a questo ingiustificato trattamento discriminatorio concependo un nuovo [articolo 177 bis, Tuir](#).

Il comma 1 sancisce la **neutralità fiscale dei conferimenti in società** per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ([articolo 10, L. 183/2011](#)) di:

- **attività materiali e immateriali**, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale;
- **passività**, comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, la **somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite** e il soggetto



conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare, da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i **dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti**.

Analogamente al conferimento di azienda, la norma concepisce un **disallineamento tra valori civilistici e fiscali**.

La nuova norma (in bozza) estende, al comma 2, la **neutralità fiscale e le disposizioni connesse anche**:

- a) ai **conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali** regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle menzionate in precedenza;
- b) agli **apporti in associazioni o società semplici** di cui all'articolo 5, Tuir, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- c) agli **apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni** o società di cui alla lettera b) in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a);
- d) alle **trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti** di cui al comma 1 e alla lettera a), nonché alle medesime operazioni delle **associazioni o società semplici** di cui alla lettera b) e tra le società di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o società semplici di cui alla lettera b);
- e) al **trasferimento di attività materiali e immateriali**, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, riferibili all'attività artistica o professionale svolta in forma individuale per causa di morte o per atto gratuito.

La lett. c) affronta sostanzialmente il caso del **conferimento di partecipazioni di associazioni professionali in altre associazioni o in STP**. La lett. d) affronta, invece, il caso delle **classiche operazioni straordinarie fiscalmente neutre**.

Infine, in linea con quanto l'articolo 58 Tuir prevede in relazione alle successioni e alle donazioni di azienda, la lett. e) prevede la **neutralità anche per le donazioni e successioni di studi professionali**.

Il comma 3 prevede che i criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, **entro 5 anni dall'apertura della successione**, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività **resti svolta da uno solo di essi**.

Il comma 4, infine, “*al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di imposta*



soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83" stabilisce che "i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi".

Ovviamente, "corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo".

Sono poi richiamate, in quanto compatibili, le previsioni dell'[articolo 170, comma 3 e comma 4, Tuir](#), in tema di **gestione delle riserve**, che in questa sede non è il caso di approfondire.

Il legislatore della bozza, infine, interviene per **prevedere l'estensione alle operazioni di riorganizzazioni professionali** del regime Iva e imposta di registro che **interessa le aziende**.

Proponiamo, da ultimo, il **testo della bozza utilizzato per svolgere le nostre analisi**.

«Articolo 177-bis (Operazioni straordinarie e attività professionali)

1 I conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

2



IMPOSTE SUL REDDITO

Il blocco delle cessioni post conversione del D.L. 39/2024

di Leonardo Pietrobon

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

[Scopri di più](#)

Con la L. 23.5.2024 n. 67, pubblicata in G.U. il 28.5.2024 n. 123, ed entrata in vigore in data 29.5.2024, è divenuto **definitivo il blocco riferito alle possibilità di cessione dei crediti** derivanti dai differenti bonus edilizi, di cui al D.L. n. 39/2024. Tuttavia, per individuare correttamente la sussistenza o meno del c.d. “blocco delle cessioni” dei crediti è **necessario individuare gli opportuni riferimenti normativi utili a tale scopo**.

In primo luogo, secondo quanto stabilito dall'[articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023](#), possono essere oggetto di cessioni quei crediti superbonus per i quali, alla **data antecedente al 17.2.2023, sussistano le seguenti condizioni:**

- a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**, ai sensi dell'[articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020](#);
- b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**, ai sensi dell'[articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020](#);
- c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**.

Di conseguenza, fin prima della pubblicazione del D.L. 39/2024 (29.3.2024), la cessione dei crediti superbonus, al sussistere delle sopra indicate condizioni, **era ancora ammessa**.

Il comma 5, dell'[articolo 1, D.L. 39/2024](#), apporta una **revisione al medesimo** comma 2, articolo 2, D.L. 11/2023, prevedendo che “*le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati*”.



In altri termini, **se alla data del 29.3.2024 congiuntamente:**

1. **non è stata sostenuta alcuna spesa;**
2. **non è stata emessa alcuna fattura;**
3. **non è stato eseguito alcun lavoro;**

la possibilità di cessione derogatoria prevista dall'[articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023](#), **è stata oggetto di blocco** ad opera della riportata disposizione normativa (comma 5, [articolo 1, D.L. 34/2024](#)).

Di conseguenza, se alla citata data – 29.3.2024 – sussistono, invece, **congiuntamente tutte le sopra riportate condizioni** – sostenimento della spesa, esistenza delle fatture ed esecuzione dei lavori – **permane la possibilità di cessione dei crediti** (superbonus), al sussistere di tutte le altre condizioni normativamente previste, mediante la **presentazione della comunicazione**, di cui all'[articolo 121, D.L. 34/2020](#).

Dal coordinamento normativo di cui sopra è, quindi, necessario incrociare **le due differenti disposizioni normative**, quali il D.L. 11/2023 e il D.L. 39/2024, al fine di potere stabilire, ancora oggi la **cessione o meno dei crediti fiscali**, derivanti dai bonus edilizi.

Esistenza della CILAS al Verbale di 16.2.2023	Esistenza del verbale di assemblea	Esistenza della richiesta di PdC per la dem/ricostrr. al 16.2.2023	Spese al 29.3.2024	Fatture al 29.3.2024	Esecuzione dei lavori al 29.3.2024	Possibilità di cessione
Si	Si	–	Si	Si	Si	Si
–	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	–	Si	Si	No	No
Si	Si	–	No	Si	Si	No
Si	Si	–	No	No	Si	No
–	Si	Si	Si	Si	No	No
–	Si	Si	No	Si	Si	No
–	Si	Si	No	No	Si	No

Da segnalare che le sopra richiamate disposizioni di blocco **trovano applicazione solo nei casi in cui siamo in presenza del trasferimento della detrazione d'imposta**, mediante la presentazione del modello di comunicazione di cessione e/o sconto fattura. In quanto, **alcun blocco** è normativamente previsto per le cessioni che si pongono in essere **mediante il trasferimento da un cassetto fiscale a altro cassetto fiscale**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Determinazione della plusvalenza tassabile per immobili acquisiti per usucapione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Per **gli immobili acquisiti per usucapione** e sui quali sono stati eseguiti lavori che hanno frutto del superbonus, la **plusvalenza imponibile**, in caso di successiva cessione **entro i 10 anni**, è data dalla **differenza tra corrispettivo percepito e valore ricavabile dalla sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene**. È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta ad interpello n. 157](#) pubblicata ieri, 17.7.2024, la cui istanza è stata presentata da una persona fisica che ha acquisito un fabbricato per usucapione, successivamente ceduto, e sul quale ha realizzato **interventi agevolati con il superbonus**, di cui all'[articolo 119, D.L. 34/2020](#), con **opzione per la parziale cessione del credito e fruizione in dichiarazione della restante parte**.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024, con effetto dalle cessioni poste in essere dall'1.1.2024, ha inserito nell'[articolo 67, Tuir](#), la nuova lett. b-bis), secondo cui costituiscono **redditi diversi le cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori che hanno frutto del superbonus**, a condizione che tra la data di ultimazione dei lavori e la data della cessione **non siano decorsi più di 10 anni** (con esclusione dei fabbricati pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso). Per la determinazione della plusvalenza imponibile, il successivo [articolo 68, Tuir](#), in analogia a quanto previsto per le plusvalenze immobiliari di cui alla lett. b), dell'[articolo 67, Tuir](#), dispone che **l'importo assoggettabile a tassazione** (ordinaria o con richiesta al notaio della tassazione sostitutiva del 26%) è pari alla **differenza tra:**

- il **corrispettivo percepito** nel periodo d'imposta e;
- il **costo d'acquisto o di costruzione**, aumentato di ogni altro costo inerente al bene.

Tra i costi inerenti non si può tener conto, come precisato anche nella [circolare n. 13/E/2024](#), delle **spese per le quali si è frutto del superbonus** nella misura del 110% e sia **stata esercitata l'opzione per la cessione o lo sconto** in fattura, ai sensi dell'[articolo 121, D.L. 34/2020](#). Nel caso di specie, **poiché per una parte dei lavori** agevolati con il superbonus **la relativa detrazione non è stata ceduta**, la quota parte di tali costi **può essere portata ad incremento del costo di "acquisto"** per la determinazione della plusvalenza imponibile.



Per quanto riguarda, invece, la determinazione del “costo” in caso di immobile acquisito per usucapione, l’Agenzia delle entrate richiama la [risoluzione n. 78/E/2003](#), in cui è stato chiarito che, pur riferendosi all’ipotesi di un terreno edificabile, le **sentenze dichiarative di usucapione sono soggette a tassazione**, ai fini dell’imposta di registro, **come trasferimenti**, ai sensi dell’articolo 8, Nota II-bis della Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986. In tale contesto, al bene è attribuito un **valore dichiarato e liquidato**, costituito dal valore venale del bene stesso alla data in cui è passata in giudicato la sentenza dichiarativa di usucapione.

Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, nella citata [risoluzione n. 78/E/2003](#), tale **valore costituisce il termine iniziale per determinare il valore da assoggettare a tassazione** quale reddito diverso nelle ipotesi previste dall’[articolo 67, Tuir](#). Nella [risposta ad interpello n. 157/2024](#), l’Agenzia ritiene che **la soluzione sia la medesima**, con la conseguenza che **per gli immobili rivenduti entro dieci anni alla fine dei lavori** oggetto di superbonus ed **acquisiti per usucapione**, la plusvalenza di cui all’[articolo 67, lett. b-bis, Tuir](#), è determinata dalla **differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore venale del bene stesso come determinato nella sentenza dichiarativa di usucapione**. Il valore, quale “costo” da contrapporre al corrispettivo, è **aumentato dei costi inerenti al bene stesso, senza tener conto delle spese** relative agli interventi ammessi al superbonus, in relazione alle quali **è stata esercitata l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura**.

È bene osservare che, nella richiamata [risoluzione n. 78/E/2003](#), l’Agenzia delle entrate è giunta a **conclusioni differenti** per quanto riguarda **gli immobili acquisiti per usucapione e rivenduti entro cinque anni**, escludendo che tale operazione possa **rientrare tra le plusvalenze imponibili** di cui all’[articolo 67, lett. b\), Tuir](#), in quanto **l’acquisto è avvenuto a titolo originario e non mediante atto traslativo di carattere oneroso**. Del resto, il tempo richiesto per l’usucapione (20 anni per quella ordinaria e 10 anni per quella abbreviata), **risulta incompatibile con l’intento speculativo sottinteso nell’articolo 67, Tuir**, in cui si richiede un **termine temporale non superiore a cinque anni tra acquisto e successiva cessione**. Nella [risposta ad interpello n. 157/2024](#), invece, l’Agenzia richiama solo **quanto precisato per i terreni edificabili acquisiti per usucapione**, ritенendo che la medesima conclusione si **applichi anche alla fattispecie** di cui all’[articolo 67, lett. b-bis\), Tuir](#). La conclusione dell’Agenzia, pur discutibile, **si fonda probabilmente sulla circostanza che la nuova lett. b-bis) dell’articolo 67, Tuir, non intende colpire solamente l’intento speculativo**, ma soprattutto vuole **evitare il doppio beneficio fiscale dato dal recupero dei costi sostenuti per i lavori** (sotto forma di cessione del credito) e la **possibile successiva detassazione della plusvalenza** in caso di **rivendita dell’immobile**.



RASSEGNA AI

Risposte AI sul concordato preventivo biennale

di Mauro Muraca

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Attraverso l'istituto del **concordato preventivo biennale**, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la **definizione biennale del reddito d'impresa e autonomo**, ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini Irap. Possono accedere all'agevolazione in rassegna sostanzialmente **due categorie di contribuenti**, vale a dire i **soggetti che applicano gli ISA**, nonché i **contribuenti in regime forfetario**, ma solo in via sperimentale e limitatamente per il periodo d'imposta 2024. Dal punto di vista prettamente operativo, dallo scorso 15.6.2024, i **contribuenti che applicano gli Isa** possono concordare con il Fisco il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap **per gli anni 2024 e 2025**, utilizzando il software "Il tuo ISA 2024 CPB", mentre per i **contribuenti forfetari** possono accedere alla proposta di concordato per il 2024, soltanto **a far data 16.7.2024**, per effetto dell'aggiornamento del servizio "RedditiOnline" e dell'applicativo "Redditi PF Web".

Di seguito, in rassegna, le principali **risposte rese dal nostro sistema di intelligenza artificiale** in materia di **concordato preventivo biennale**.



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quali sono i soggetti che possono aderire al concordato preventivo biennale?

I soggetti che possono aderire al concordato preventivo biennale sono i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-bis, [D.L. 50/2017](#), con l'eccezione di coloro che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, possono accedere al concordato preventivo biennale coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o hanno estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali definitivamente accertati. Tuttavia, ci sono alcune cause di esclusione, tra cui la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, condanne per reati tributari o altri reati specifici, e altre condizioni specifiche come l'aver conseguito redditi esenti in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni, o l'adesione al regime forfettario per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Possono accedere al concordato preventivo biennale anche i contribuenti forfetari?

Sì, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario possono accedere al concordato preventivo biennale, ma con alcune specifiche regole e cause di esclusione. Ad esempio, restano esclusi coloro che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, coloro che hanno debiti tributari non estinti di importo pari o superiore a 5.000 euro, e coloro che hanno conseguito redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Per quanti anni vale la proposta di concordato preventivo biennale per i forfetari?

Per i contribuenti forfetari, la proposta di concordato preventivo biennale è prevista solo in via sperimentale e per una sola annualità... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Invia

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Le imprese familiari possono accedere al concordato preventivo biennale?

Sì, le imprese familiari possono accedere al concordato preventivo biennale, purché siano titolari di reddito d'impresa e rispettino le condizioni previste dal [Decreto Legislativo 13/2024](#). Questo istituto è rivolto ai contribuenti di minori dimensioni che svolgono attività nel territorio dello Stato e non aderiscono al regime forfettario, salvo specifiche eccezioni per il periodo d'imposta 2024... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Invia



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Possono accedere al concordato preventivo biennale anche le società di persone?

Si, anche le società di persone possono accedere al concordato preventivo biennale, purché rispettino le condizioni e non rientrino nelle cause di esclusione previste dalla normativa... [1] [2] [3]

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Per le società di persone, quale è la quota minima di reddito assoggettato a imposizione per aderire al concordato preventivo biennale?

Per le società di persone, la quota minima di reddito assoggettato a imposizione per aderire al concordato preventivo biennale è di 2.000 euro... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

posso accedere al concordato preventivo biennale se ho rateazioni di debiti tributari in corso?

Si, puoi accedere al concordato preventivo biennale anche se hai rateazioni di debiti tributari in corso, a condizione che non siano decaduti i relativi benefici di sospensione o rateazione. Infatti, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione non concorrono al limite di 5.000 euro previsto per l'esclusione dalla procedura di concordato preventivo biennale... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quale programma occorre utilizzare per determinare il reddito della proposta di concordato preventivo biennale?

Per determinare il reddito della proposta di concordato preventivo biennale, occorre utilizzare i programmi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Questi programmi sono resi disponibili entro il 1° aprile di ciascun anno, e per i periodi di imposta 2024 e 2025, rispettivamente entro il 15 giugno 2024 ed entro il 15 aprile 2025... [1] [2] [3]

Invia



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

da quando i forfetari possono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale?

I contribuenti forfetari possono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale a partire dal 2024, come specificato nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2024... [1] [2] [3]

come fanno ad aderire alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti forfetari?

I contribuenti forfetari possono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d'imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline, oppure tramite l'applicativo della dichiarazione precompilata. La proposta deve essere accettata entro il 15 ottobre 2024... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

quali sono le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale?

Le cause di decadenza del concordato preventivo biennale, come elencate nell'[articolo 22 del D.Lgs. 13/2024](#), includono: 1. ****Accertamento di attività non dichiarate****: Se, a seguito di accertamento, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente. 2. ****Dichiarazione integrativa****: Se i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato. 3. ****Dati non corrispondenti****: Se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. 4. ****Mancata presentazione della dichiarazione fiscale****: Se non viene presentata la dichiarazione fiscale nei casi in cui ricorre tale obbligo, in relazione ai tre periodi d'imposta precedenti. 5. ****Condanna per reati tributari o altri reati specifici****: Se il contribuente viene condannato per un reato tributario, per il reato di riciclaggio, per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e per il reato di autoriciclaggio. 6. ****Debiti per tributi****: Se vengono meno i requisiti di assenza di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate in misura pari o superiore a 5.000 euro, inclusi i contributi previdenziali definitivamente accertati. 7. ****Omissione del versamento delle somme dovute****: Se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività ex articolo 12, comma 2, [D.Lgs. 13/2024](#), ovvero non vengono versate le imposte, sanzioni e interessi a seguito di liquidazione automatica. 8. ****Violazioni di non lieve entità****: Se vengono commesse violazioni di non lieve entità, come quelle che integrano... [1] [2] [3]

quali sono le violazioni di non lieve entità che fanno decadere il concordato preventivo biennale?

Le violazioni di non lieve entità che fanno decadere il concordato preventivo biennale sono: - ****Violazioni constatate che integrano le fattispecie penaltributarie**** ex [D.Lgs. 74/2000](#), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto. - ****Comunicazione inesatta o incompleta**** dei dati rilevanti ai fini della definizione della proposta di concordato... [1] [2] [3]

Invia